

CORTE DEI CONTI



0026152-22/08/2017-SCCLA-Y31PREV-A



CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

19 SET 2017

Reg. foglio 2035

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti dei criteri e delle modalità a cui i competenti uffici devono attenersi;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale prevede in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 4-bis, del citato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili e che il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari a 30 milioni di euro annui;

VISTO il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 4, che fissa la durata massima complessiva del trattamento ordinario e di quello straordinario di integrazione salariale con riferimento al quinquennio mobile;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che fissano i criteri di concessione della riduzione contributiva, rispettivamente, per gli anni 2014 - 2015 e per l'anno 2016;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 prevede che il beneficio della riduzione contributiva sia riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare;



CONSIDERATO che la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici;

CONSIDERATO che l'efficacia del presente decreto è limitata alle disponibilità a partire dall'esercizio finanziario 2017, mentre per il biennio 2014-2015 e per l'anno 2016 sono applicabili, rispettivamente, i citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a detti periodi di riferimento, i criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie stanziaste

DECRETA

ART. 1

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

ART. 2

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

ART. 3

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1 è riconosciuta, su istanza dell'impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.

2. L'impresa indica nell'istanza l'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata "Cigs on line". Unitamente all'istanza l'impresa produce l'elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

3. L'istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, è inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell'apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it.

4. Con riferimento all'anno 2017, l'istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell'arco dell'anno 2016.

5. A partire dall'anno 2018, l'istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché



dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

6. Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato secondo le modalità di cui al comma 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai commi da 2 a 5 comporta l'inammissibilità dell'istanza.

7. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall'incapienza delle risorse annualmente stanziato è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, per l'importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso all'impresa istante e all'INPS o all'INPGI per la quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà. L'INPS e l'INPGI, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue.

ART. 4

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 510 del 1996, l'INPS e l'INPGI, d'intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all'avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al presente decreto e ne danno sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue ancora da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento.

2. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 83312 del 2014 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapacienza delle risorse perdono definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.

3. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 17981 del 2015 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapacienza delle risorse, possono essere ripresentate ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

4. Le istanze presentate a decorrere dall'anno 2017, ai sensi del presente decreto, sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuo. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.




5. Le istanze che non hanno ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, correnti o residue, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario dell'anno successivo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

